



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Roma, 18 maggio 2016

Prot. n. 11645

Classifica: 23.18.01

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI
LORO SEDI

AGLI UMC – LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA
Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo n.9
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO
Servizio comunicazioni e trasporti
Motorizzazione Civile
Lungadige S. Nicolò 14
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3 b
Via Crispi 10
BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA
Friuli Venezia Giulia
D.C. Pianificazione – Sez Logistica e trasporto merci
Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE

AI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DGAP Unità Federazione Russa Europa orient. Asia
centr. – ROMA

AI MINISTERO DELL' INTERNO
Direzione Centrale- Polizia Stradale
ROMA

AI MINISTERO DELL' INTERNO
- Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia
Scientifica
ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA

E p.c.:

All'Unione Provincie d'Italia
P.zza Cardelli 4
ROMA

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti 46
ROMA

Alla Divisione 6 (Ex MOT 5) - SEDE

Al C.E.D. - SEDE

AI GABINETTO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Ufficio Affari Internazionali
ROMA

All' A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici
Via Oglio 9
00198 ROMA

CONFARTIGIANATO TRASPORTI
Associazione Nazionale Autotrasporto
Via S. Giovanni in Laterano 152
00184 ROMA

OGGETTO: UCRAINA. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato alla scrivente Direzione, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, entrerà in vigore il giorno **29 maggio 2016**.

L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno **29 maggio 2021**.

Considerato che il 29.05.2016 è domenica e quindi gli Uffici della Motorizzazione non sono aperti al pubblico, si precisa che le domande di conversione di patenti ucraine, in corso di validità, potranno essere accettate a decorrere **da lunedì 30 maggio 2016**.

Appare opportuno precisare che il **30 maggio 2016 e solo in tale data**, potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida ucraine eventualmente scadute il 29.05.2016 essendo già l'Accordo in vigore da tale data.

Il predetto Accordo, redatto solo in lingua italiana, è allegato alla presente Circolare (all. 1).

Solo per gli Uffici della Motorizzazione, nonché per le forze dell'ordine in indirizzo, il medesimo Accordo viene inviato nella versione completa degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, eccetto le immagini dei modelli di patenti di guida italiane.

I citati allegati tecnici sono denominati:

ALLEGATO I – comprendente il modello bilingue per lo scambio d'informazioni;

ALLEGATO II – comprendente tre tabelle tecniche per stabilire l'equipollenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti Contraenti;

ALLEGATO III – comprendente l'elenco di modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Ucraina, da ritenere valide ai fini della conversione, con le immagini degli stessi.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla *I Tabella* (compresa nell'Allegato II dell'Accordo), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ucraine alle categorie di patenti italiane.

In applicazione dell'art. 5 dell'Accordo potranno essere considerate valide ai fini della conversione solo le patenti di guida ucraine redatte sui modelli individuati e accuratamente descritti, nell'elenco "Modelli di patenti di guida ucraine" facente parte dell'Allegato III dell'Accordo, unitamente ai facsimile dei modelli stessi. In allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovranno sempre essere prodotte la patente in originale, la fotocopia e la traduzione ufficiale della patente stessa.

Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate in originale per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.

La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.

Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti e subito dopo, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, di procedere con la richiesta d'informazioni relative alla patente da convertire, avvalendosi del Modello bilingue previsto all'Allegato I dell'Accordo stesso. Ovviamente la procedura di conversione non potrà essere definita in assenza della risposta dell'autorità ucraina.

Al fine di agevolare le procedure di competenza di codesti Uffici della Motorizzazione, si trasmette il citato modello per la richiesta d'informazioni anche in formato word.

Il citato Modello, opportunamente compilato, dovrà essere inviato **tramite posta elettronica** alle Rappresentanze diplomatiche di seguito specificate, con indicazione delle competenze territoriali.

Ufficio Consolare dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia

Via Monte Pramaggiore 13 – 00141 Roma

e-mail: gc_it@mfa.gov.ua

Regioni di competenza: Abruzzo, Lazio Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria

Consolato Generale d'Ucraina a Milano

Via Ludovico di Breme 11 – 20156 Milano

e-mail: gc_itm@mfa.gov.ua

Regioni di competenza: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Consolato Generale d'Ucraina a Napoli

Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int. 5-6, - 80143 Napoli

e-mail: gc_itn@mfa.gov.ua

Regioni di competenza: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia.

In applicazione dell'art. 6 dell'Accordo, le patenti ucraine convertite in Italia dovranno essere restituite in originale, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi sopraindicati, sempre nel rispetto delle competenze territoriali.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 3 dell'Accordo).

Nel rispetto dell'art. 4 dell'Accordo, si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti ucraine conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti ucraine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Infine si richiama l'attenzione sull'art. 3 -paragrafo 2- dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente ucraina residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.

In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.

Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 3, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella ucraina.

Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente ucraina, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 6 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.

Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo *“contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 3, paragr. 2 dell'Accordo Italia – Ucraina.”* *In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, del C.D.S). La patente ucraina oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 6 dell'Accordo Italia – Ucraina).”*

Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.

* * * * *

Si ribadisce il principio sancito nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.

* * * * *

Si trasmette altresì l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio Vitelli)

F.to Vitelli

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Circolare prot. n. 11645 /23.18.01 del 18.05.2016

Entrata in vigore dell' **Accordo Italia – Ucraina**: 29.05.2016. Valido fino al 29.05.2021.

ALBANIA (valido fino al 25.12.2019)	FRANCIA	MALTA	SLOVENIA
ALGERIA	GERMANIA	MAROCCO	SPAGNA
ARGENTINA	GIAPPONE	MOLDOVA	SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
AUSTRIA	GRAN BRETAGNA	NORVEGIA	SVEZIA
BELGIO	GRECIA	PAESI BASSI	SVIZZERA
BULGARIA	IRLANDA	POLONIA	TAIWAN
CIPRO	ISLANDA	PORTOGALLO	TUNISIA
CROAZIA	ISRAELE (valido fino al 10/11/2018)	PRINCIPATO DI MONACO	TURCHIA
DANIMARCA	LETTONIA	REPUBBLICA CECA	UCRAINA (valido fino al 29/05/2021)
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)	LIBANO	REPUBBLICA DI COREA	UNGHERIA
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)	LIECHTENSTEIN	REPUBBLICA SLOVACCA	URUGUAY (valido fino al 17/05/2020)
ESTONIA	LITUANIA	ROMANIA	
FILIPPINE	LUSSEMBURGO	SAN MARINO	
FINLANDIA	MACEDONIA	SERBIA (valido fino al 08/04/2018)	

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

ACCORDO
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina
sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida

Il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominate "Parti Contraenti", ciascuna nel rispetto degli obblighi derivanti da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali e, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti in capo ad essa dall'appartenenza all'Unione Europea, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio degli Stati Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 3

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari legate a conducenti disabili.

Il titolare di patente di guida ucraina converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di patente di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 4

Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 5

Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco modelli di patenti di cui al presente articolo e riportati nell'Allegato III del presente Accordo. Al riguardo, dovrà presentare in allegato alla patente la fotocopia e la traduzione ufficiale della stessa.

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza riportate nell'Allegato II del presente Accordo. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, unitamente al modello di Scambio di informazioni di cui all'art. 7 del presente Accordo, costituiscono gli allegati tecnici che sono parte integrante del presente Accordo e possono essere modificati, nei casi consentiti dai rispettivi ordinamenti, dalle Autorità competenti delle Parti con uno Scambio di Note per vie diplomatiche.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale;
- b) in Ucraina il Ministero dell'Interno, Centro Principale dei Servizi.

In caso di variazione della denominazione delle Autorità Centrali, la comunicazione della nuova denominazione avverrà per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche, senza ricorrere alla modifica del presente Accordo.

Articolo 6

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità centrali competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Articolo 7

L'Autorità competente della Parte che procede alla conversione della patente di guida chiede per le vie diplomatiche, alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte Contraente, le informazioni relative alla patente da convertire, dopo che l'interessato ha presentato la documentazione prescritta.

Per la richiesta e il rilascio delle informazioni, le Autorità competenti delle Parti Contraenti si avvalgono del modello per lo *Scambio di informazioni*, allegato al presente Accordo, utilizzando caratteri dell'alfabeto latino.

L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità centrali dell'altra Parte Contraente, qualora sussistano dubbi dopo l'acquisizione del modello per lo *Scambio di informazioni*.

Articolo 8

L' Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa le Autorità centrali competenti dell'altra Parte Contraente qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 9

Le Parti Contraenti, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui inviare, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, le patenti ritirate ai sensi dell'art. 6, nonché a cui richiedere le informazioni di cui all'art. 7, primo paragrafo.

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui agli art. 6, art. 7, terzo paragrafo, e art. 8.

Ai fini dell'espletamento della procedura di conversione nelle sue varie fasi, per le patenti di guida ucraine da convertire in Italia, le Autorità competenti della Parte Contraente Italiana fanno riferimento alle rappresentanze diplomatiche e consolari ucraine in Italia, mentre, per le patenti di guida italiane da convertire in Ucraina, le Autorità competenti della Parte Contraente Ucraina fanno riferimento all'Ambasciata d'Italia in Kiev.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche tramite canali diplomatici, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Accordo avrà durata di cinque anni.


A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi l'interruzione, anche se temporanea, delle conversioni delle patenti di guida.

Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato di comune intesa fatta per iscritto tra le Parti Contraenti del presente Accordo. Le modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 di questo articolo. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.


IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA, il 19/11/2015, in due originali, nelle lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GABINETTO DEI MINISTRI
DELL'UCRAINA



БЛАНК «ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ»
MODULO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

ЗАПИТ

НАЗВА ІТАЛІЙСЬКОГО (УКРАЇНСЬКОГО) УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
RICHIESTA

DENOMINAZIONE DELLA COMPETENTE AUTORITA' ITALIANA (UCRAINA)

1.	УКРАЇНСЬКЕ (ІТАЛІЙСЬКЕ) ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ № PATENTE DI GUIDA UCRAINA (ITALIANA) №	
2.	ПРИЗВИЩЕ COGNOME	
3.	ІМ'Я NOME	
4.	ДАТА НАРОДЖЕННЯ DATA DI NASCITA	
5.	МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ LUOGO DI NASCITA	
Додаток: фотокопія посвідчення водія з обох сторін. Si allega: fotocopia di entrambi i lati della patente di guida.		

ВІДПОВІДЬ

(НАЗВА ІТАЛІЙСЬКОГО (УКРАЇНСЬКОГО) УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ)
(RISPOSTA)

DENOMINAZIONE DELLA COMPETENTE AUTORITA' UCRAINA (ITALIANA)

6.	ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ДІЙСНЕ ДЛЯ ОБМІНУ (вказати "ТАК" чи "НІ") LA PATENTE E' VALIDA PER LA CONVERSIONE (indicare "YES" oppure "NO")	
7.	ТЕРМІН ДІЇ DATA DI SCADENZA	
8.	ДАТА ПЕРШОЇ ВИДАЧІ DATA DEL PRIMO CONSEGUIMENTO	
9.	ПОСВІДЧЕННЯ НЕ ПОХОДИТЬ ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО ОБМІНУ ЗАКОРДОННОГО ПОСВІДЧЕННЯ (вказати "НІ") LA PATENTE NON DERIVA DA PRECEDENTE CONVERSIONE ESTERA (indicare "NO")	
10.	ПОСВІДЧЕННЯ ПОХОДИТЬ ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО ОБМІНУ ЗАКОРДОННОГО ПОСВІДЧЕННЯ (вказати "ТАК" та міжнародну аббревіатуру країни попередньої видачі) LA PATENTE DERIVA DA PRECEDENTE CONVERSIONE ESTERA (indicare "YES" e la sigla internazionale dello Stato del precedente rilascio)	

I.TABELLA DELL'EQUIVALENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Ucraina in documenti italiani

UCRAINA	ITALIA
A1	A1
A	A(*)
B	B
BE	BE
B1	B1
C	--
CE	--
C1	--
C1E	--
B+C	C(**)
B+CE	CE(**)
B+C1	C1
D	D (***)
DE	DE (***)
D1	D1 (****)
D1E	D1 (****)

(*) è possibile rilasciare la categ. A se il conducente ha compiuto 24 anni.

(**) è possibile rilasciare la categ. C se il conducente ha compiuto 21 anni, ovvero a partire dall'età di 18 anni per il titolare di CQC (Carta di Qualificazione Conducenti).

(***) è possibile rilasciare la categ. D se il conducente ha compiuto 24 anni, ovvero a partire dall'età di 21 anni per il titolare di CQC (Carta di Qualificazione Conducenti).

(****) è possibile rilasciare la categ. D1 se il conducente ha compiuto 21 anni.

ALLEGATO II**II.TABELLA DELL'EQUIVALENZA****per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti ucraini**

(da applicare alle patenti italiane rilasciate fino al 19/01/2013, confermate alla Direttiva 2006/126/CE)

ITALIA	UCRAINA
A1	A1
A	A
B (conseguita prima del 01.01.1986*)	A+B
B (conseguita dal 01.01.1986)*	A1+B
BE	A1+BE
C	A1+BE+CE
CE	A1+BE+CE
D	A1+B+D
DE	A1+BE+DE
CE+D	A1+BE+CE+DE

*La patente di categoria B italiana abilita alla conduzione di motocicli, senza limitazione, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01.01.1986.

**EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL
01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. M. 29/03/1999**

ITALIA	UCRAINA
B1	B1
C1	A1+B+C1
D1	A1+B+D1

ALLEGATO II

III.TABELLA DELL'EQUIVALENZA

Per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti ucraini

(da applicare alle patenti italiane rilasciate per esame a partire dal 19/01/2013,
confermante alla Direttiva 2006/126/CE)

ITALIA	UCRAINA
A1	A1
A2	A1
A	A
B	A1+B
BE	A1+BE
B1	--
C	A1+B+C
CE	A1+BE+CE
C1	A1+B+C1
C1E	A1+BE+C1E
D	A1+B+D
DE	A1+BE+DE
D1	A1+B1+D1
D1E	A1+BE+D1E
CE+D	A1+BE+CE+DE

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patenti di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente:

- 1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto.
- 3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.
- 5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);
- 6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.
- 8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.
- 9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura “patente di guida” sullo sfondo è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell’Unione Europea il 1° maggio 2004.
- 10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.
- 11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.
- 12) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Differisce dal precedente indicato al punto 11 perché la dicitura “patente di guida” sullo sfondo, è riportata anche in lingua croata. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano.

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA UCRAINE

Modelli di patente di guida rilasciati in Ucraina elencati dal più vecchio al più recente:

- 1) modello di patente, rilasciato nell'Unione Sovietica fino al 1993. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico, che produceva in formato cartaceo;
- 2) modello di patente, rilasciato dal 1993 al 1995, in formato cartaceo e si copriva di una pellicola laminata. La dimensione della patente è 105x147 (+0,5). Registrazione dei dati si effettuava in lingua ucraina. I moduli della patente venivano compilati con la penna nera, oppure utilizzando la macchina da scrivere o dispositivi elettronici della macchina da scrivere. Registrazione dei dati 1, 2, 3, 4 dovevano essere translitterate nell'alfabeto latino. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.
- 3) Modello di patente di guida fornitore 4-3168, si rilasciava in 1995, in formato cartaceo e si copriva di una pellicola laminata. La dimensione della patente è 105x147 (+0,5). Registrazione dei dati si effettuava in lingua ucraina. I moduli della patente venivano compilati con la penna nera, oppure utilizzando la macchina da scrivere o dispositivi elettronici della macchina da scrivere. Registrazione dei dati 1, 2, 3, 4 dovevano essere translitterate nell'alfabeto latino. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.
- 4) Modello di patente di guida fornitore 6-3056, si rilasciava dal 1996 al 1998, si rilasciava in formato cartaceo e si copriva di una pellicola laminata. La dimensione della patente è 105x147 (+0,5). Registrazione dei dati si effettuava in lingua ucraina. I moduli della patente venivano compilati con la penna nera, oppure utilizzando la macchina da scrivere o dispositivi elettronici della macchina da scrivere. Registrazione dei dati 1, 2, 3, 4 dovevano essere translitterate nell'alfabeto latino. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.
- 5) Modello di patente di guida fornitore 7-3666, si rilasciava in 1998, in formato cartaceo e si copriva di una pellicola laminata. La dimensione della patente è 105x147 (+0,5). Registrazione dei dati si effettuava in lingua

ucraina. I moduli della patente venivano compilati con la penna nera, oppure utilizzando la macchina da scrivere o dispositivi elettronici della macchina da scrivere. Registrazione dei dati 1, 2, 3, 4 dovevano essere translitterate nell'alfabeto latino. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.


- 6) Modello di patente di guida Fornitore 8-3185, si rilasciava in 1998, in formato cartaceo e si copriva di una pellicola laminata. La dimensione della patente è 105x147 (+0,5). Registrazione dei dati si effettuava in lingua ucraina. I moduli della patente venivano compilati con la penna nera, oppure utilizzando la macchina da scrivere o dispositivi elettronici della macchina da scrivere. Registrazione dei dati 1, 2, 3, 4 dovevano essere translitterate nell'alfabeto latino. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.
- 7) Modello di patente di guida Fornitore 9-3206, si rilasciava in 1999, in formato cartaceo e si copriva di una pellicola laminata. La dimensione della patente è 105x147 (+0,5). Registrazione dei dati si effettuava in lingua ucraina. I moduli della patente venivano compilati con la penna nera, oppure utilizzando la macchina da scrivere o dispositivi elettronici della macchina da scrivere. Registrazione dei dati 1, 2, 3, 4 dovevano essere translitterate nell'alfabeto latino. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.
- 8) Modello di patente di guida Fornitore 0-3768, si rilasciava dal 2000 al 2002, in formato cartaceo e si copriva di una pellicola laminata. La dimensione della patente è 105x147 (+0,5). Registrazione dei dati si effettuava in lingua ucraina. I moduli della patente venivano compilati con la penna nera, oppure utilizzando la macchina da scrivere o dispositivi elettronici della macchina da scrivere. Registrazione dei dati 1, 2, 3, 4 dovevano essere translitterate nell'alfabeto latino. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.
- 9) Modello di patente di guida Fornitore 2-3557, si rilasciava dal 2002 al 2006, in formato cartaceo e si copriva di una pellicola laminata. La dimensione della patente è 105x147 (+0,5). Registrazione dei dati si effettuava in lingua ucraina. I moduli della patente venivano compilati con la penna nera, oppure utilizzando la macchina da scrivere o dispositivi elettronici della macchina da scrivere. Registrazione dei dati 1, 2, 3, 4 dovevano essere translitterate

nell'alfabeto latino. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.

- 10) Modello di patente di guida Fornitore 6-3316, si rilasciava in 2006, in formato cartaceo e si copriva di una pellicola laminata. La dimensione della patente è 105x147 (+0,5). Registrazione dei dati si effettuava in lingua ucraina. I moduli della patente venivano compilati con la penna nera, oppure utilizzando la macchina da scrivere o dispositivi elettronici della macchina da scrivere. Registrazione dei dati 1, 2, 3, 4 dovevano essere translitterate nell'alfabeto latino. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.
- 11) Modello di patente di guida, si rilasciava dal 2004 al 2005. La patente di guida nazionale si rilasciava di materiale polimerico di formato ID-1 in conformità a ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) "Carta di identificazione della persona. Le caratteristiche tecniche". Le registrazioni dei dati sul lato anteriore "Cognome", "Nome. Nome patronimico" sono trascritte nell'alfabeto latino. Il testo sottolineato in corsivo non viene stampato. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.
- 12) Modello di patente di guida Fornitore 0002-01.2005, si rilasciava dal 2005 al 2013. La patente di guida nazionale si rilasciava di materiale polimerico di formato ID-1 in conformità a ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) "Carta di identificazione della persona. Le caratteristiche tecniche". Le registrazioni dei dati sul lato anteriore "Cognome", "Nome. Nome patronimico" sono trascritte nell'alfabeto latino. Il testo sottolineato in corsivo non viene stampato. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.
- 13) Modello di patente di guida Fornitore 0059-2013, si rilasciava dal 2005 al 2013. La patente di guida nazionale si rilasciava di materiale polimerico di formato ID-1 in conformità a ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) "Carta di identificazione della persona. Le caratteristiche tecniche". Le registrazioni dei dati sul lato anteriore "Cognome", "Nome. Nome patronimico" sono trascritte nell'alfabeto latino. Il testo sottolineato in corsivo non viene stampato. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.
- 14) Modello di patente di guida Fornitore 0031-2013.02, si rilasciava in 2013. La patente di guida nazionale si rilasciava di materiale polimerico di formato ID-1 in conformità a ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) "Carta di identificazione della persona. Le caratteristiche tecniche". Le registrazioni dei dati sul lato anteriore "Cognome", "Nome. Nome patronimico" sono trascritte nell'alfabeto

latino. Il testo sottolineato in corsivo non viene stampato. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.

- 15) Modello di patente di guida Fornitore 14-3269, si rilascia dal 2014 fino a oggi. La patente di guida nazionale si rilasciava di materiale polimerico di formato ИД-1 in conformità a ДСТУ 3614-97 (ISO/IEC 7810) "Carta di identificazione della persona. Le caratteristiche tecniche". Le registrazioni dei dati sul lato anteriore "Cognome", "Nome. Nome patronimico" sono trascritte nell'alfabeto latino. Il testo sottolineato in corsivo non viene stampato. L'autorità competente per il rilascio è l'Ispettorato Statale Automobilistico.



ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ PERMIS DE CONDUIRE		СССР (SU) USSR	
Фамилия		Категория транспортного средства, по которому выдана данная категория удостоверения	Место выдачи
Имя		A Мотоциклы	
Отчество		B Автомобили для индивидуального пользования и мотоциклы, разрешенная максимальная масса которых не превышает 350 кг (770 фунтов) и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восемь.	
Дата и место рождения		C Автомобили, предназначенные для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг (7700 фунтов).	
Местонахождение		D Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя.	
		E Средства транспортного средства с тяговым устройством и двигателями В, С или D, специально изготовленные для перевозки людей, но которые не входят в одну из этих категорий или в эти категории.	
		Для особых отметок	
		ИПО Гомель, 1987.	

АВВ
№ 099302
Валдан
ГАН АВВ - ВВВ
19 г.
(дата выдачи)
Действительно до 19 г.
Подпись: [Signature] М. П.

Esemplare di patente menzionato nel punto 1

Pagina 1

Cognome

Nome

Patronimico

Data e luogo di nascita

Residenza

Rilasciato da: l'Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell'Interno

Data del rilascio

Valido entro

Capo della commissione: *firma*

Pagina 2

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

A - Motocicli

B - Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;

C - Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D - Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E - Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali

Luogo del timbro

Timbro: *Permesso*



Esemplare di patente menzionato nel punto 2

Pagina 1

Cognome

Nome

Patronimico

Data e luogo di nascita

Residenza

Rilasciato da: l'Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell'Interno

Data del rilascio

Timbro

Pagina 2

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

Luogo del timbro

A - Motocicli

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali



Esemplare di patente menzionato nel punto 3

Pagina 1

Cognome

Nome

Patronimico

Data e luogo di nascita

Residenza

Rilasciato da: l'Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell'Interno

Data del rilascio

Timbro

Pagina 2

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

Luogo del timbro

A - Motocicli

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali



Esemplare di patente menzionato nel punto 4

Pagina 1

Cognome

Nome

Patronimico

Data e luogo di nascita

Residenza

Rilasciato da: l'Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell'Interno

Data del rilascio

Timbro e firma capo commissione

Pagina 2

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

Luogo del timbro

A - Motocicli

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali



Esemplare di patente menzionato nel punto 5

Pagina 1

Cognome

Nome

Patronimico

Data e luogo di nascita

Residenza

Rilasciato da: l'Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell'Interno

Data del rilascio

Timbro

Pagina 2

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

Luogo del timbro

A - Motocicli

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali



Esemplare di patente menzionato nel punto 6

Pagina 1

Cognome

Nome

Patronimico

Data e luogo di nascita

Residenza

Rilasciato da: l'Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell'Interno

Data del rilascio

Timbro

Pagina 2

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

A - Motocicli

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali

Luogo del timbro



Esemplare di patente menzionato nel punto 7

Pagina 1

Cognome

Nome

Patronimico

Data e luogo di nascita

Residenza

Rilasciato da: l'Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell'Interno

Data del rilascio

Timbro

Pagina 2

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

Luogo del timbro

A - Motocicli

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali



Esemplare di patente menzionato nel punto 8

Pagina 1

Cognome

Nome

Patronimico

Data e luogo di nascita

Residenza

Rilasciato da: l'Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell'Interno

Data del rilascio

Timbro

Pagina 2

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

Luogo del timbro:

A - Motocicli

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;


C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali

Fac simile



Esemplare di patente menzionato nel punto 9

Pagina 1

Cognome

Nome

Patronimico

Data e luogo di nascita

Residenza

Rilasciato da: l'Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell'Interno

Data del rilascio

Timbro

Pagina 2

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

Luogo del timbro

A - Motocicli

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali

Fac simile



Esemplare di patente menzionato nel punto 10

Pagina 1

Cognome

Nome

Patronimico

Data e luogo di nascita

Residenza

Rilasciato da: l'Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell'Interno

Data del rilascio

Timbro

Pagina 2

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

Luogo del timbro

A - Motocicli

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali

Fac simile



Esemplare di patente menzionato nel punto 11

Fronte

Cognome
Nome
Patronimico
Data e luogo di nascita
Residenza
Rilasciato da:
Data del rilascio
Capo di commissione
Firma del proprietario

Retro

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:

A - Motocicli

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 B libbre), i posti da sedere (escluso l'autista) non oltre 8;

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 libbre);

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i passeggeri, escluso l'autista;

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad una o più di queste categorie;

Per appunti speciali

E' possibile guidare con gli occhiali dal 21.12.2000



Esemplare di patente menzionato nel punto 12

Fronte

Fac simile

Retro

1. Cognome
2. Nome e Patronymico
3. Data e luogo di nascita
- 4a. Data di rilascio
- 4b. Data della scadenza
- 4c. Istituzione di rilascio
5. Serie e numero
6. Firma del proprietario
7. Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:
9. Categoria
10. Categoria valida da
11. Categoria valida entro
12. Limitazioni

B



Esemplare di patente menzionato nel punto 13

Fronte

Fac simile

Retro

1. Cognome
2. Nome e Patronimico
3. Data e luogo di nascita
- 4a. Data di rilascio
- 4b. Data della scadenza
- 4c. Istituzione di rilascio
5. Serie e numero
6. Firma del proprietario
7. Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:
9. Categoria
10. Categoria valida da
11. Categoria valida entro
12. Limitazioni




Esemplare di patente menzionato nel punto 14

Fronte

Fac simile

Retro

1. Cognome
2. Nome e Patronimico
3. Data e luogo di nascita
- 4a. Data di rilascio
- 4b. Data della scadenza
- 4c. Istituzione di rilascio
5. Serie e numero
6. Firma del proprietario
7. Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:
9. Categoria
10. Categoria valida da
11. Categoria valida entro
12. Limitazioni



Esemplare di patente menzionato nel punto 15

Fronte

Fac simile

Retro

1. Cognome
2. Nome e Patronimico
3. Data e luogo di nascita
- 4a. Data di rilascio
- 4b. Data della scadenza
- 4c. Istituzione di rilascio
5. Serie e numero
6. Firma del proprietario
7. Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso:
9. Categoria
10. Categoria valida da
11. Categoria valida entro
12. Limitazioni

Fac simile

**БЛАНК «ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ»
MODULO SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

ЗАПИТ НАЗВА ІТАЛІЙСЬКОГО (УКРАЇНСЬКОГО) УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ		
RICHIESTA DENOMINAZIONE DELL'AUTORITA' ITALIANA (UCRAINA)		
1.	УКРАЇНСЬКЕ (ІТАЛІЙСЬКЕ) ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ № PATENTE DI GUIDA UCRAINA (ITALIANA) N.	
2.	ПРИЗВИЩЕ COGNOME	
3.	ІМ'Я NOME	
4.	ДАТА НАРОДЖЕННЯ DATA DI NASCITA	
5.	МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ LUOGO DI NASCITA	
Додаток: фотокопія посвідчення водія з обох сторін Si allega: fotocopia di entrambi i lati della patente di guida		

ВІДПОВІДЬ (НАЗВА ІТАЛІЙСЬКОГО (УКРАЇНСЬКОГО) УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ)	
(RISPOSTA) DENOMINAZIONE DELL'AUTORITA' UCRAINA (ITALIANA)	

6.	ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ДІЙСНЕ ДЛЯ ОБМІНУ (вказати "ТАК" чи "НІ") LA PATENTE E' VALIDA PER LA CONVERSIONE (Indicare "YES" oppure "NO")	
7.	ТЕРМІН ДІЇ DATA DI SCADENZA	
8.	ДАТА ПЕРШОЇ ВИДАЧІ DATA DEL PRIMO CONSEGUIMENTO	
9.	ПОСВІДЧЕННЯ НЕ ПОХОДИТЬ ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО ОБМІНУ ЗАКОРДОННОГО ПОСВІДЧЕННЯ вказати "НІ" LA PATENTE NON DERIVA DA PRECEDENTE CONVERSIONE ESTERA (indicare "NO")	
10.	ПОСВІДЧЕННЯ ПОХОДИТЬ ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО ОБМІНУ ЗАКОРДОННОГО ПОСВІДЧЕННЯ вказати "ТАК" та міжнародну аббревіатуру країни попередньої видачі LA PATENTE DERIVA DA PRECEDENTE CONVERSIONE ESTERA (indicare "YES" e la sigla internazionale dello Stato del precedente rilascio)	